

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 gennaio 2006, causa T-92/02, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, è annullata.
- 2) Il ricorso presentato dalla Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, dalla Stadtwerke Tübingen GmbH e dalla Stadtwerke Uelzen GmbH dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e diretto all'annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, C(2001)3967 def., che stabilisce che il regime tedesco di esenzione fiscale delle riserve costituite dalle centrali nucleari per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e la cessazione definitiva dell'attività degli impianti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, è irricevibile.
- 3) La Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, la Stadtwerke Tübingen GmbH e la Stadtwerke Uelzen GmbH sono condannate alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 novembre 2007 —
Italia / Commissione**

(causa C-417/06 P)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricevibilità — Fondi strutturali — Finanziamento delle iniziative comunitarie — Modifica delle ripartizioni indicative — Esecuzione della cosa giudicata»

1. *Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti (Art. 233 CE) (v. punti 50-53, 59-60, 65-66)*

2. *Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi di ricorso — Motivazione insufficiente o contraddittoria [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 75-76)*

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 13 luglio 2006, causa T-255/04, Italia/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 26 novembre 2003, C(2003)3971 def., che stabilisce una ripartizione fra gli Stati membri degli stanziamenti di impegno nel quadro delle iniziative comunitarie per il periodo 1994-1999, così come di tutti gli atti connessi e presupposti

Dispositivo

- 1) Il ricorso d'impugnazione è respinto.
- 2) La Repubblica italiana sopporta le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 novembre 2007 —
Commissione / Malta**

(causa C-508/06)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/59/CE — Art. 11 — Gestione dei rifiuti — Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili — Omessa comunicazione dei programmi e delle bozze di piano richiesti»